

Ordinanza dell'UFV (2/04) concernente misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria

del 16 febbraio 2004

L'Ufficio federale di veterinaria,

visto l'articolo 24 capoverso 2 della legge del 1° luglio 1966¹ sulle epizootie;
visto l'articolo 3 capoverso 2 lettere b e c dell'ordinanza del 20 aprile 1988²
concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti
animali,

ordina:

Art. 1 Divieto di importazione e di transito

¹ Sono vietati l'importazione e il transito di animali della classe zoologica degli uccelli e dei prodotti animali derivati provenienti da Indonesia, Giappone, Cambogia, Laos, Pakistan, dalla Repubblica di Corea, Tailandia, Vietnam, dalla Repubblica popolare cinese, dalle regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao, dal territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipei cinese).

² Per prodotti animali si intendono la carne, i prodotti a base di carne, gli alimenti per animali, le uova e i rifiuti di origine animale quali piume ed escrementi non trasformati.

³ Questo divieto si applica alle merci commerciali e alle merci ad uso privato, comprese quelle che i viaggiatori portano con sé.

Art. 2 Deroghe

L'Ufficio federale di veterinaria può autorizzare l'importazione e il transito di volatili e di prodotti animali derivati, in particolare di prodotti a base di carne e di alimenti per animali che hanno subito un trattamento termico, se avvengono nel rispetto di determinate condizioni di sicurezza.

Art. 3 Abrogazione del diritto vigente

L'ordinanza dell'Ufficio federale di veterinaria (1/04) del 30 gennaio 2004³ concernente misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria è abrogata.

RS 916.443.40

¹ **RS 916.40**

² **RS 916.443.11**

³ **RU 2004 751**

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 17 febbraio 2004.

16 febbraio 2004

Ufficio federale di veterinaria:

Il direttore, Hans Wyss